



DELIBERAZIONE

n. 2098

del 26-11-2021

O G G E T T O

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Vicenza dai sigg. C.A.M., C.L. e C.R., in proprio ed in qualità di eredi della sig.ra E.D.V., in tema di responsabilità professionale sanitaria. Autorizzazione alla costituzione in giudizio e nomina del difensore.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2388

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 20.10.2021 (prot. n. 107604 del 20.10.2021) è stato notificato all'Azienda il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Vicenza dai sigg. C.A.M., C.L. e C.R., in proprio ed in qualità di eredi della sig.ra E.D.V., volto ad ottenere la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal decesso della propria congiunta, asseritamente dovuto ad un errato trattamento sanitario avvenuto in occasione di un intervento chirurgico di riduzione di una frattura al femore destro eseguito presso l'Ospedale di Vicenza nel settembre 2014.

La notifica del predetto ricorso segue una originaria richiesta risarcitoria stragiudiziale, acquisita al prot. n. 71066 del 30.10.2014, tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia di assicurazioni LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), con cui l'ex ULSS 6 (ora ULSS 8 Berica) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile per il biennio 2014/2015, ed una procedura di istruzione preventiva introdotta con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (prot. n. 34156 del 30.03.2018), anch'esso segnalato alla Compagnia assicurativa, conclusasi con il deposito di una CTU che ha ravvisato profili di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura la paziente.

Va rilevato che il contenuto della CTU depositata in esito alla procedura di istruzione preventiva non era condiviso dal CTP di parte aziendale, sia in relazione all'individuazione di una condotta colposa in capo ai sanitari e sia in riferimento alla ritenuta sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e il decesso della sig.ra E.D.V..

Le trattative intercorse tra le parti dopo il deposito dell'elaborato peritale non conducevano ad alcun componimento della vertenza in ragione dell'eccessiva distanza tra le relative posizioni.

Va, inoltre, segnalato che dal 2017 in poi la Compagnia LIG Insurance S.A., che nel frattempo ha assunto la denominazione LIG Imob Investment Srl, è stata coinvolta in diverse vertenze giudiziarie in Romania (procedura fallimentare attivata dall'Autorità di Vigilanza rumena e ricorso avverso la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa disposta dalla medesima Autorità), conclusasi con la definitiva revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa a seguito di decisione della Corte di Cassazione rumena n. 3080 dell'01.07.2020; in tale contesto, la società in questione, con varie note agli atti dell'UOC Affari Generali, ha rappresentato all'ULSS di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte in forza del contratto assicurativo ed ha abbandonato, di fatto, la gestione dei sinistri e delle vertenze ad essi connesse.

Atteso, quindi, l'interesse dell'Azienda a costituirsi nel giudizio di merito instaurato a seguito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., al fine di contestare le doglianze avversarie, di ottenere una revisione delle risultanze della CTU depositata nell'ambito della procedura di istruzione preventiva e di chiamare in causa a manleva la Compagnia assicurativa LIG Insurance S.A. (ora LIG Imob Investment Srl), la Direzione ritiene opportuno affidare la gestione della causa all'avv. Giovanni Stefano Messuri del foro di Vicenza, con studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 6, professionista esperto come da *curriculum* agli atti, anche in considerazione dell'impossibilità di nominare patrocinatori gli avvocati dell'Ufficio legale interno, già impegnati nella gestione di numerose cause in cui è parte l'ULSS e, nelle attività di supporto e consulenza alle strutture aziendali, e nelle attività connesse, tra l'altro, all'istruttoria, gestione e liquidazione dei sinistri di RCT sia per conto dell'ULSS n. 8 Berica che per

L'A.ULSS n. 7 Pedemontana in regime di gestione diretta dei danni avviata dall'01.01.2016, per effetto delle disposizioni regionali vigenti.

L'avv. Messuri, inserito nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da parte dell'Azienda ULSS n. 8 Berica formato a seguito di pubblico avviso indetto con delibera del Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017, in data 10.11.2021 (prot. n. 116014 dell'11.11.2021), ha presentato un preventivo di spesa per la difesa in giudizio dell'Ente in linea con Regolamento aziendale per l'affidamento ad avvocati esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale; il compenso per l'attività di difesa è stato calcolato dal professionista in complessivi euro 7.755,20 corrispondenti ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (*“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”*) ridotti del 60%, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nel limite del 15% previsto dal citato D.M., e comprensivi della maggiorazione prevista per la chiamata in causa del terzo.

Infine, si segnala l'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Controllo Basilicata, par. n. 8/09; sez. Giurisdizionale del Lazio, sentenza n. 509/2021) e dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (determina n. 4 in data 7.7.2011, delibera n. 1158 del 09.11.2016), ritenuto applicabile anche in vigore del D.Lgs 50/2016, secondo il quale il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 “Berica” avanti il Tribunale di Vicenza nella causa promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dai sigg. C.A.M., C.L. e C.R., in proprio ed in qualità di eredi della sig.ra E.D.V. (R.G. n. 5592/2021);
2. di nominare quale difensore dell'Azienda ULSS n. 8 “Berica” nella causa in questione l'avv. Giovanni Stefano Messuri del foro di Vicenza, con studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 6, presso il quale viene eletto domicilio ai fini della causa, autorizzandolo sin da ora a chiamare in causa la Compagnia assicurativa LIG Imob Investment Srl e a nominare eventuali consulenti tecnici di parte in difesa dell'Azienda;
3. di dare atto che, salvo conguaglio all'esito del giudizio, la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dal citato professionista in complessivi euro 7.755,20, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nel limite del 15%, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2021, conto 55.07.219 (*“Consulenze legali”*);
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 27-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 27-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
